

## **TI\_GERICHTE 52.2010.41 vom 30. Juni 2010**

TI Tribunale d'appello, 2010-06-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2010.41](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2010.41)

FR: TI\_GERICHTE 52.2010.41 du 30 juin 2010

IT: TI\_GERICHTE 52.2010.41 del 30 giugno 2010

### **Regeste**

Modifica del registro degli indici. Revoca di un abbuono di indice di sfruttamento.  
Decisione impugnabile

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

Il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 LPamm). Le ripetibili a favore degli insorgenti, assistiti da un legale, sono poste a carico del comune di \_\_\_\_\_ (art. 31 LPamm). Per questi motivi, viste le norme di legge sopra ricordate; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la risoluzione 12 gennaio 2010 (n. 131) del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché esamini il ricorso 2 ottobre 2009 degli insorgenti conformemente a quanto indicato al consid. 3.2.. 2. Non si preleva una tassa di giudizio. Il comune di \_\_\_\_\_ è tenuto al versamento, a favore dei ricorrenti, di fr. 500.-- per ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.